

STATUTO

DELLA

ACCADEMIA NAZIONALE DEL DIRITTO SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA E POLITICA .

Art. 1. - E' costituita 'Accademia Nazionale del Diritto Scuola di formazione giuridica e politica, istituzione per lo studio del Diritto aperta a magistrati, avvocati, notai, docenti universitari, parlamentari nazionali ed europei, con sede in Roma Via Ostiense 183, int. 7 , durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2. – L'Accademia persegue seguenti scopi:

- A) Istituire e gestire, direttamente o tramite terze organizzazioni o per conto di strutture pubbliche (Università e/o Scuole di Specializzazione) o di enti privati o società; corsi di preparazione; a concorsi o esami pubblici o privati, Corsi e Convegni per l'aggiornamento e la formazione professionale degli operatori del diritto; Convegni a scopo culturale e Master per lo studio del diritto e per proposte di approvazione e/o abrogazione di norme legislative e regolamentari; Corsi e Master per il rilascio del titolo di Mediatore civile e commerciale e/o di Mediatore familiare nonché per l'aggiornamento, per la formazione continua, e per il tirocinio pratico di dette medesime figure professionali in conformità agli standard richiesti, da leggi, e regolamenti.
- All'interno dell'Accademia Nazionale del Diritto con apposita sezione specializzata è istituito l'Albo dei Mediatori Familiari che verrà trasmesso al MISE ai sensi del D.lgs. 2022/149, che verrà gestito in attuazione delle normative vigenti.

B) Svolgere attività di pubblicazione di materiale didattico e scientifico, di stampe, di libri al fine del raggiungimento dello scopo sociale mediante accordi specifici con case editrici e comunque senza utili economici per l'Accademia.

C) Promuovere per, il raggiungimento dei suoi fini, la costituzione di gruppi e/o commissioni di studio e di ricerca da accreditare anche presso istituzioni pubbliche e/o politiche, parlamentari e di governo, italiane ed europee, nonché ogni altra attività compatibile con le proprie possibilità economiche e dimensioni strutturali.

D) Costituire e promuovere al proprio interno un organismo di mediazione e di conciliazione ai sensi e ai fini del D.M. Giustizia 23.7.2004 n. 222 e del D. Lgs. 413/2010 n. 28 sia per la formazione dei mediatori sia per lo svolgimento di attività di conciliazione e mediazione compiendo ogni attività necessaria per l'iscrizione dell'Organismo nei registri nonché nell'elenco dei formatori del Ministero della Giustizia, in conformità a quanto previsto dalla legge di cui all'art. 16 del D. Lgs. 413/2010 n. 28 e successivi emanandi decreti di attuazione. L'Organismo persegue lo scopo di realizzare il diritto e la giustizia, in ambito privato, 1) mediante l'equilibrio e la composizione dei contrapposti interessi e la soluzione delle controversie, al fine di favorire la pacifica convivenza e di contribuire alla crescita civile, morale, economica e sociale della Nazione Italiana nell'ambito della Comunità Europea ed internazionale; 2) mediante la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione con possibilità di rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro; 3) mediante svolgimento di attività di studio e promozione culturale in materia di mediazione, e soluzione alternativa delle controversie mediante convegno, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, ecc., al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

E) Costituire e organizzare Scuole e Corsi di alta formazione per Avvocati per il conseguimento del titolo di specialista, anche di intesa con altre associazioni o Ordini territoriali forensi, secondo ed in conformità a

emanandi decreti del C.N.F. o di altri Organi od Enti competenti per legge; nonché corsi di formazione continua nelle materie specialistiche di cui alle Scuole ed ai Corsi di alta formazione.

Art. 3. – Gli organi dell'Accademia sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Direzione;
- il Comitato Scientifico;
- la Consulta d'Onore;
- il Collegio dei Probiviri;
- Consiglio di Gestione dell'elenco di Mediatori familiari

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai componenti degli organi dell'Accademia compete solo il rimborso delle spese deliberate ed approvate dal Presidente.

Art. 4. – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Accademia a tutti gli effetti. Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Egli convoca e presiede il Consiglio di Direzione; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Accademia, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi; predispone il rendiconto annuale; autorizza eventuali rimborsi spese per i componenti dell'Accademia; di concerto con il Direttore del Comitato Scientifico, nomina i componenti della Consulta d'Onore e del Comitato Scientifico e autorizza le pubbliche iniziative dell'Accademia proposte dai componenti del Comitato Scientifico e della Consulta d'Onore.

Art. 5. – Il Consiglio di Direzione è composto da: il Presidente dell'Accademia, il Presidente dell'A.GiFor. (Associazione Giovanile Forense), il Direttore del Comitato Scientifico, il Coordinatore Editoriale, il Segretario Generale, il Presidente del Centro Studi Italianità, dal Responsabile dei Rapporti Istituzionali, dal Responsabile della Sede di Roma dell'Organismo di Mediazione;

I membri del Consiglio di Direzione durano in carica sino a dimissioni ovvero a revoca che si renda necessaria per impedimento di natura tale da non poter consentire il normale svolgimento delle proprie attività

Art. 6. - Il Consiglio di Direzione ha i seguenti compiti:

- approva il rendiconto annuale.
- approva il regolamento interno.
- delibera all'unanimità eventuali modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Accademia.
- coordina le attività dell'Accademia e ne cura l'organizzazione e la realizzazione.
- procede, all'unanimità dei presenti, alla revoca del membro o dei membri che abbiano avuto un impedimento di natura tale da non poter consentire il normale svolgimento delle attività.
- nomina, tra i membri del Comitato Scientifico e della Consulta d'Onore il Presidente e i componenti dello stesso Consiglio di Direzione, nel caso di dimissioni revoca e nomina altresì i componenti del Collegio dei Probiviri, alla scadenza del loro mandato.
- Svolge le funzioni previste dall'art. 15 c. 2 e 16 c. 2 dello Statuto.

Art. 7. - Il Consiglio di Direzione si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; Il Consiglio di Direzione è validamente costituito quando sono presenti 3 membri e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che il presente statuto non richieda maggioranza più elevate.

Nelle riunioni del Consiglio di Direzione non sono ammesse deleghe e possono partecipare i componenti della Consulta d'Onore. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservare in apposito registro.

Art. 8. - Il Direttore del Comitato Scientifico, oltre ad esercitare le facoltà di cui all'art. 4 dello Statuto, di concerto con il Presidente dell'Accademia, coordina e promuove le attività del Comitato, ne assicura la continuità e lo Sviluppo, individua le linee guida ed i percorsi, culturali, scientifici e di formazione dell'Accademia. All'interno del Comitato, il Direttore istituisce commissioni interne di studio e/o di ricerca culturale e scientifica per la realizzazione degli scopi statutarie provvede a nominarne i coordinatori.

Art. 9. - Il Coordinatore Editoriale programma e promuove la pubblicistica dell'Accademia e le iniziative volte ad assicurare la presenza dell'Accademia stessa a manifestazioni e/o presso pubbliche istituzioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali.

Art. 10- I Segretario Generale provvede ad eseguire le delibere del Consiglio di Direzione e del Comitato Scientifico.

Art 11.- I singoli componenti del Comitato Scientifico, di concerto con il Direttore e il Presidente, svolgono e realizzano le attività di cui al punto 1 dello Statuto, compatibilmente con le possibilità economiche e strutturali dell'Accademia.

Art 12. - I componenti del Consiglio di Direzione e della Consulta d'Onore Possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico.

Art 13. - La Consulta d'Onore è costituita da operatori del diritto di chiara fama e prestigio nelle pubbliche istituzioni e nell'ambito giudiziario, forense e/o Universitario, I componenti sono nominati dal Presidente dell'Accademia, di concerto con il Direttore del Comitato Scientifico, anche su proposta di qualsivoglia componente dell'Accademia.

Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nelle persone indicate nell'Atto Costitutivo. Dura in carica tre anni e i componenti possono essere confermati e/o rinnovati con delibera del Consiglio di Direzione a maggioranza.

Il Collegio decide senza formalità, ma con il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto della difesa, nel termine di trenta giorni dal deferimento del componente da parte del Consiglio di Direzione, sulle eventuali sanzioni da applicare.

Art 14bis – Il Presidente dell'Accademia nomina il Comitato per la gestione degli Elenchi che insindacabilmente che deciderà di accogliere o rigettare, le domande di iscrizione, previa verifica sia dell'adeguata formazione e della specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché nella tutela dei minori, e nella violenza di genere, sia della condotta morale e specchiata, fissando ogni biennio il costo di iscrizione.

I Componenti del Comitato sono iscritti d'ufficio nel detto Albo.

Art. 15. - Tutti i componenti dell'Accademia sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Accademia, il Consiglio di Direzione potrà proporre al Collegio dei Probiviri, sanzioni, ivi compresa l'espulsione dall'Accademia.

Art. 16. - Le risorse economiche dell'Accademia possono essere costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi volontari di qualsivoglia genere;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio di Direzione, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione con le leggi vigenti.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Accademia, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 17. - Nel caso di scioglimento dell'Accademia il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad enti con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 18. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.